

Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 dicembre 1992, n. 306). -- Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento automatico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, di seguito denominati "strumenti".

Articolo 2

1. Agli effetti del presente decreto si intende:
per "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche, correlati con la massa;
per "strumento per pesare a funzionamento non automatico" uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;
per "organismo notificato" un organismo che figura in un elenco stabilito in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 20 giugno 1990, n. 90/384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere a) e b) seguenti:
 - a) 1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;
 2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo;
 3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;
 4. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
 5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
 6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.
- b) tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).

Articolo 3

1. Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il marchio di conformità CE.
2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato I, e che in conformità alle disposizioni del presente decreto recano il marchio di conformità CE di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati per le anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono soddisfare i requisiti essenziali dell'allegato I, ma devono essere conformi alle altre disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 4

1. Sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I gli strumenti riconosciuti conformi alle norme nazionali di attuazione delle "norme armonizzate" i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicata apposita comunicazione recante gli estremi identificativi delle norme nazionali anzidette.

Articolo 5

1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è attestata, a scelta del richiedente, mediante una delle due procedure seguenti:
 - a) l'«esame CE del tipo» di cui all'allegato II, punti 1, seguito «dalla dichiarazione di conformità al tipo garanzia delle qualità della produzione» di cui all'allegato II, punto 2, oppure dalla «verificazione CE» di cui all'allegato II, punto 3. Questo esame del tipo non è obbligatorio sia per gli strumenti che non utilizzano

dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico.

- b) la «verificazione CE all'unità» di cui all'allegato II, punto 4.
2. Gli organismi notificati di cui all'allegato II competenti per le procedure contemplate nel comma 1 sono designati previo accertamento del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V.
3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al comma 1 devono essere redatti in italiano oppure in una lingua accettata dall'organismo competente.
4. Se gli strumenti sono soggetti a disposizioni di carattere non metrologico, il marchio CE di cui all'art. 3 indica in questi casi che gli strumenti soddisfano anche i requisiti di queste altre disposizioni.

Articolo 6

1. Il marchio CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.
2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti.
3. È vietato apporre sugli strumenti marchi che possono essere confusi con il marchio CE di conformità.

Articolo 7

1. Qualora risulti che il marchio CE di conformità sia stato apposto indebitamente su strumenti: non conformi alle norme di cui all'art. 4, quando il produttore abbia deciso di fabbricare strumenti conformi alle norme, non conformi ad un modello approvato, conformi ad un modello approvato, ma che non soddisfano i requisiti essenziali ad esso applicabili, per i quali il fabbricante non abbia assolto agli obblighi che gli incombono in base alla dichiarazione di conformità CE al tipo (garanzia della qualità della produzione), l'organismo notificato competente ritira, se del caso, l'approvazione CE del tipo e/o l'approvazione del sistema di qualità. Il ritiro dell'approvazione CE del tipo comporta il divieto di presentazione alla verifica CE e di dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione).

Articolo 8

1. Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), contenga o sia collegato a dispositivi che non sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'art. 5, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.

Articolo 9

1. Gli uffici provinciali metrici, che in occasione dei controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza riscontrano strumenti recanti il marchio CE di conformità di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, che a loro giudizio non soddisfano i requisiti del presente decreto, benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, fatte salve le sanzioni penali o amministrative del caso, informa tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere conforme del Comitato Centrale Metrico, dispone, con provvedimento motivato da notificare immediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, il ritiro dei predetti strumenti dal mercato, fa divieto, oppure ne limita l'immissione in servizio e/o sul mercato, informandone immediatamente la Commissione della CEE.
3. Gli uffici provinciali metrici comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1 i casi di strumenti non conformi muniti indebitamente del marchio CE di conformità e le misure al riguardo adottate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, sentito il parere conforme del Comitato Centrale Metrico, le debite misure nei confronti dei responsabili del marchio, informandone al riguardo la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 10

1. Sono tenuti alla verifica periodica contemplata dall'art. 12 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni coloro che utilizzano strumenti per gli impieghi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).
2. Nella verifica periodica si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, fissate dal testo unico richiamato nel comma 1.

Articolo 11

1. Agli strumenti non si applicano le disposizioni dell'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni. Per quelli di importazione da uno Stato extracomunitario gli uffici doganali ne consentono l'importazione solo se recano almeno l'indicazione del nome del fabbricante e quella della portata massima.

Articolo 12

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:
 - a) gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle modalità, delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da seguire nella verifica periodica degli strumenti;
 - b) i criteri e le modalità da osservare per la formazione dei registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);
 - c) le modalità della sorveglianza per il controllo del corretto impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari;
 - d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni del presente decreto a direttive comunitarie in materia di strumenti;
 - e) ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto.
2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni.

Articolo 13

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione, nonché alle disposizioni dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da uno a tre milioni.
2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Articolo 14

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

Articolo 15

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1993.
2. Gli strumenti ammessi alla verifica prima e alla legalizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sottoposti alla verifica prima sino al 31 dicembre 2002.
3. Gli strumenti che sono stati oggetto, in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, di approvazione CEE del modello in conformità alle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 e 23 agosto 1982, n. 845 e successive modificazioni, possono essere sottoposti alla verifica prima CEE, di cui ai predetti decreti presidenziali, sino al 31 dicembre 2002, o sino alla data di scadenza dell'approvazione, ove quest'ultima sia anteriore.
4. Gli strumenti recanti i bolli metrici o i marchi CEE applicati a seguito di esito positivo rispettivamente della verifica prima e di quella CEE di cui ai commi 2 e 3, precedenti possono essere messi nel mercato e in servizio sino al 31 dicembre 2002.
5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili col presente decreto. 6. è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 3 e 4.

Allegato 1

Allegato unico. (Si omettono gli allegati).